

RISOLUZIONE N. 16/E

Roma, 11 marzo 2013

***OGGETTO: Modello F23 – Istituzione del codice ente identificativo dell’ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del codice tributo per il recupero delle spese di notifica e di procedimento sanzionatorio***

L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito IVASS).

Il comma 32 del citato articolo, prevede che *“Alla medesima data l’ISVAP e’ soppresso e l’IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. (...)”*.

Ciò premesso, l’IVASS ha chiesto l’attribuzione di un codice ente, identificativo dell’Istituto, e l’istituzione di un codice tributo per il recupero delle spese di notifica e di procedimento dallo stesso sostenute, in relazione ai procedimenti sanzionatori.

Per consentire agli agenti della riscossione una corretta e puntuale rendicontazione all’IVASS delle somme riscosse a titolo di sanzioni, versate mediante modello F23 con il codice tributo 741T, si istituisce il *codice ente* “**NAE**”, denominato **“IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni”**, da indicare nel campo 6 *“codice ufficio o ente”* del suddetto modello di pagamento.

Per consentire, inoltre, il recupero delle spese di notifica e di procedimento, si istituisce il codice tributo “**NAET**”, denominato **“IVASS - Recupero delle spese di notifica e di procedimento”**, da indicare nel campo 11 *“codice tributo”* del modello F23.

Nella stessa sezione del modello F23, nel campo 9 *“causale”* è indicata la causale “PA”, nel campo 10 *“estremi dell’atto o del documento”* sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento.

Le somme riscosse con il codice tributo “**NAET**” sono riversate all’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Le coordinate bancarie dell’IVASS saranno comunicate, con separata nota, ad uso esclusivo degli agenti della riscossione.

Le indicazioni già fornite agli agenti della riscossione in materia di riversamento delle somme versate con il codice tributo “741T” non subiscono variazioni.

**IL DIRETTORE CENTRALE**